



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1591

RADIAZIONE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. STEFANO VICARI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera Consob n. 12765 del 17 ottobre 2000 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Stefano Vicari, nato a Borgomanero (NO) il 15 febbraio 1972;

VISTA la nota del 26 settembre 2018 (prot. Consob n. 372078 di pari data) con cui IW Bank S.p.A. ha segnalato alla Consob il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Stefano Vicari nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 19 ottobre 2018 (prot. OCF n. 35319 del 22 ottobre 2018) con cui Consob – in conformità al Protocollo d'Intesa tra Consob e OCF ai sensi dell'art. 1, comma 41, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – ha trasmesso a questo Organismo, fra l'altro, la documentazione relativa al Sig. Stefano Vicari per lo svolgimento delle attività istruttorie;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTE le note del 19 febbraio 2019 (prot. OCF n. 6144 di pari data), del 22 marzo 2019 (prot. OCF n. 14657 del 25 marzo 2019), del 26 settembre 2019 (prot. OCF n. 69693 di pari data) e del 5 agosto 2020 (prot. OCF n. 35156 di pari data) con cui IW Bank S.p.A. ha trasmesso all'Organismo ulteriore documentazione relativa all'operato del consulente;

VISTA la nota del 13 marzo 2020 (prot. OCF n. 14907 di pari data) con cui anche Banco BPM S.p.A. ha trasmesso all'Organismo informazioni relative all'operato del consulente;

VISTA la nota del 1° settembre 2020 (prot. n. 39635/20), notificata in data 7 settembre 2020, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Stefano Vicari, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, di non aver osservato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria, violando, in particolare, le seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 157, comma 1, lett. *f*) (già, art. 106, comma 1, lett. *e*), del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 2007), per aver svolto attività che si pongono in grave contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, avendo quantomeno agevolato il ricorso da parte della clientela a forme di investimento ultronee rispetto ai prodotti collocati dall'intermediario mandante;
- art. 158, comma 1 (già, art. 107, comma 1, del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 2007), per aver:
 - comunicato e trasmesso alla clientela informazioni e documenti non rispondenti al vero;
 - violato le procedure e i codici interni di comportamento dell'intermediario mandante accreditando denaro alla clientela, così peraltro generando una situazione di opacità nei rapporti patrimoniali intrattenuti con la clientela medesima;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Stefano Vicari non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza trasmessa in data 15 febbraio 2021 con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Stefano Vicari;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Stefano Vicari le contestate violazioni dell'art. 157, comma 1, lett. *f*), e dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del TUF, in base alla gravità della violazione e



tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;

- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *a*), n. 5, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *a*), n. 5, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la radiazione dall'Albo unico dei consulenti finanziari in caso di comunicazione ai clienti di informazioni e documenti non rispondenti al vero;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b*), n. 3, del Regolamento Intermediari (già art. 110, comma 2, lett. *b*), n. 2, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo da uno a quattro mesi in caso di esercizio di attività incompatibili ai sensi dell'art. 157 del medesimo Regolamento;
- per la violazione dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 107, comma 1, del Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 2007), concernente l'inosservanza delle procedure e dei codici interni di comportamento dell'intermediario mandante, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità che, nel caso di specie, risulta rilevante, avendo il consulente generato una situazione di totale opacità nei rapporti patrimoniali intrattenuti con la clientela;
- con riguardo alla gravità delle suddette condotte, va rilevato che l'illecito concernente le false informazioni – rispetto al quale risultano essere subvalenti gli ulteriori illeciti accertati – risulta essersi continuativamente protratto per un considerevole arco temporale, determinando una significativa induzione in errore della clientela in ordine alla consapevolezza della propria effettiva disponibilità finanziaria, attesa la marcata differenza fra il controvalore degli investimenti falsamente attestato e quello reale;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le condotte in esame risultano imputabili al Sig. Stefano Vicari a titolo di dolo;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Stefano Vicari, nato a Borgomanero (NO) il 15 febbraio 1972, è radiato dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *d*), del TUF.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 25 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti